

(N. 1803)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1982

Tutela del segreto di Stato e delle fonti informative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza, e la disciplina del segreto di Stato, emanata nell'intento di dare attuazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 24 maggio 1977, è insorta la necessità della previsione di strumenti giuridici finalizzati a garantire i servizi e i loro appartenenti dal rischio di essere perseguiti giudizialmente per attività poste in essere per la realizzazione delle finalità istituzionali stabilite dalla legge.

Si è reso necessario operare l'integrazione e la modifica di alcuni articoli del codice di procedura penale (e precisamente degli articoli 342, 349 e 352 del codice di procedura penale), al fine di superare dubbi interpretativi e lacune normative concernenti so-

stanzialmente tre aspetti di particolare delicatezza: l'opposizione del segreto di Stato, la disciplina delle perquisizioni e dei sequestri disposti dall'autorità giudiziaria presso le sedi degli organismi di sicurezza e, infine, la tutela delle fonti degli appartenenti agli organismi di sicurezza.

Quanto al primo aspetto (opposizione del segreto di Stato), l'approfondimento della tematica concernente le possibilità giuridiche di tutela del segreto di Stato in presenza di iniziative dell'autorità giudiziaria ha da tempo portato ad evidenziare difficoltà interpretative connesse all'articolo 352 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Il problema sorge allorchè il Presidente del Consiglio, interpellato al riguardo, diversamente dalla valutazione opposta dal testi-

mone, non conferma il carattere di segretezza di quanto formava oggetto della deposizione.

In tal caso si pone la questione, non risolta esplicitamente dalla legge, della posizione processuale del teste, sul quale incombe il rischio di trovarsi nella situazione che riflette i testimoni falsi o reticenti (articolo 372 del codice penale).

Si propongono, pertanto, la modifica del secondo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale e il coordinamento dell'articolo 342 del codice di procedura penale, a tutela di coloro che sono chiamati a deporre e che non sempre possono trovarsi in condizione di valutare, con certezza e immediatezza, se un fatto particolare o una determinata notizia rivesta gli estremi del segreto di Stato.

La modifica proposta, che prevede che, in difetto di conferma del segreto di Stato, il giudice si limita a disporre che il testimone deponga, consente di eliminare ogni elemento di perplessità che attualmente può sorgere ove sussista contrasto fra l'atteggiamento del testimone e la determinazione del Presidente del Consiglio: più precisamente, nell'ipotesi in cui il teste, nel dubbio sulla sussistenza in concreto del segreto di Stato, si sia trincerato nel rifiuto di deporre, egli non dovrà più temere di incorrere nel delitto di cui all'articolo 372 del codice penale: l'allegazione del segreto comporterà, infatti, solo una temporanea sospensione dell'attività di acquisizione della prova, la quale riprenderà il suo corso con il cessare della causa impeditiva.

Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il secondo profilo indicato: e cioè quello concernente la disciplina delle perquisizioni e dei sequestri disposti dall'autorità giudiziaria presso le sedi degli organismi di sicurezza.

A tale riguardo si pone la necessità di modifica del secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale il quale, come è noto, rinvia al procedimento indicato dall'articolo 352 per l'analoghi ipotesi che l'autorità giudiziaria precedente non ritenga fondata la dichiarazione del pubblico ufficiale (o equiparato) della sussi-

stenza del segreto di Stato a giustificare il rifiuto di consegnare gli atti, i documenti e ogni altra cosa presso di esso.

La modifica apportata comporta che, quando il procedimento si conclude con la mancata conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio in relazione ad atti e documenti da esibire, dovrà conseguirne semplicemente l'ordine di sequestro.

Per quanto riguarda più specificamente le perquisizioni e i segreti presso pubblici uffici, nei quali sono, di norma, contenuti atti, documenti e cose che possono essere coperti dal segreto di Stato, il codice attualmente non prevede alcuna norma che consenta ai soggetti interessati di opporre preventivamente il segreto prima che l'autorità procedente, dando inizio alla perquisizione, prenda cognizione di ogni cosa custodita.

Onde ovviare a tale inconveniente si è ritenuto di inserire nel codice di procedura penale un articolo 342-bis che consenta al pubblico ufficiale (e soggetti equiparati), prima che l'autorità procedente provveda alla perquisizione, di esaminare quanto trovasi custodito per stabilire, preventivamente, quali atti e documenti — custoditi e ricercati — possano essere coperti dal segreto di Stato.

Il terzo profilo considerato (e cioè quello della tutela in sede testimoniale delle fonti informative degli appartenenti ai servizi di sicurezza) concerne i riflessi negativi attualmente collegati all'ultimo comma dell'articolo 349 del codice di procedura penale (che detta regole per l'esame testimoniale), laddove si consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di non rivelare i nomi delle persone che ad essi hanno fornito notizie.

Ben diversa è la posizione degli appartenenti ai servizi di sicurezza, ai quali non può estendersi la norma sopra richiamata in quanto, ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge n. 801 del 1977, essi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria e — per quelli che rivestono tale qualità in forza dello *status* originario — la qualità stessa resta sospesa durante la permanenza nei servizi.

Con specifico riguardo, quindi, alla tutela delle « fonti » d'informazione, che deve essere la più ampia possibile data la particolare natura dei compiti istituzionali svolti dai servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato, si è ritenuto opportuno colmare la lacuna riscontrata in sede legislativa semplicemente riconoscendo lo *ius tacendi* — previsto per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria — anche agli appartenenti ai servizi di sicurezza: in tal modo, al pari del segreto previsto per la polizia giudiziaria, viene a trovare adeguata tutela anche il segreto concernente le fonti informative che riguardano l'operatività dei servizi anzidetti.

In tale *ratio* è stata formulata la proposta di estensione dell'ultimo comma dell'articolo 349 del codice di procedura penale anche

al personale appartenente ai servizi di informazione e di sicurezza dello Stato.

Allo scopo, inoltre, di evitare incertezze ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 del codice penale per fatti e comportamenti tenuti nell'esercizio delle funzioni istituzionali dagli appartenenti agli organismi in questione, è stata espressamente prevista l'estensione ai medesimi delle disposizioni contemplate da detto articolo.

In relazione, infine, all'esigenza di soddisfare finalità istituzionali proprie di tutti i servizi di informazione e sicurezza, è stata prevista (art. 6) l'estensione al Presidente del Consiglio dei ministri della facoltà di richiesta di informazioni contenuta nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, come è noto introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale, modificato dall'articolo 13 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

« Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità procedente, se non la ritiene fondata, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri confermi la dichiarazione di segretezza e la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, il giudice revoca l'ordine di esibizione e dichiara non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato.

In caso di mancata conferma della dichiarazione di segretezza, l'autorità procedente ordina il sequestro ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 342 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 342-bis. - (*Perquisizioni e sequestri presso pubblici uffici*). — Quando l'autorità giudiziaria ritiene di dover disporre perquisizioni presso pubblici uffici ove sono custoditi normalmente atti, documenti e cose che possono essere coperti dal segreto di Stato, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio, che vi assistono, prima di porli a disposizione dell'autorità procedente ne prendono visione per l'eventuale opposizione del segreto di Stato.

Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta per iscritto, anche senza motivazione, da alcuna delle predette

persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri confermi la dichiarazione di segretezza e la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, il giudice revoca il provvedimento di perquisizione e dichiara non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato.

In caso di mancata conferma della dichiarazione di segretezza, l'autorità procedente ordina il sequestro ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 349 del codice di procedura penale si applicano anche al personale appartenente ai servizi di informazione e di sicurezza dello Stato.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

« Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri confermi la dichiarazione di segretezza e la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, il giudice dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato.

In caso di mancata conferma della dichiarazione di segretezza, l'autorità procedente dispone che il testimone deponga ».

Art. 5.

Nei confronti degli appartenenti agli organismi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per fatti compiuti e comportamenti tenuti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali si applica l'articolo 51 del codice penale.

Art. 6.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, per i fini dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, può avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale.

Art. 7.

Dopo l'articolo 342-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 342-ter. - (*Rinvenimento di atti coperti da segreto di Stato*). — L'autorità giudiziaria procedente, quando abbia motivo di ritenere che gli atti o i documenti sequestrati siano coperti da segreto di Stato, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri perchè decida in ordine all'opposizione del segreto di Stato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ove lo ritenga necessario, dichiara gli atti o i documenti coperti da segreto di Stato ovvero ne dispone la restituzione all'autorità giudiziaria.

Allo stesso modo procede la polizia giudiziaria per gli atti e i documenti da essa sequestrati ».